

## Assicurazione Cyber Risk

### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.  
 Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non applicabile  
 Prodotto: Beazley Breach Response 2.0  
 Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: prima versione  
 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 23 ottobre 2019  
 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloydsbrussels.com](http://www.lloydsbrussels.com)

E-mail: [lloydsbrussels@lloyds.com](mailto:lloydsbrussels@lloyds.com)

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 201.412.500,00, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 23.686.189,54 e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 169.168.344,09. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 714%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 5.921.547,39 e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 165.615.415,66. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su [www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/](http://www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/).

Al contratto si applica la legge italiana.



#### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni relativamente alle garanzie prestate.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

#### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

##### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione del premio.

## OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>GARANZIA POSTUMA OPZIONALE</b>	<p>In caso di cessazione della presente assicurazione, per qualsiasi motivo, ad eccezione che per mancato pagamento del premio, il Contraente, avrà il diritto, previo il pagamento di un premio aggiuntivo così come indicato nella Scheda di Polizza, di ottenere una copertura per un Periodo di Garanzia Postuma con riguardo al periodo di tempo indicato nella Scheda di Polizza, in relazione a Richieste di Risarcimento sollevate nei confronti dell'Assicurato - e comunicate per iscritto all'Assicuratore - nel corso del Periodo di Garanzia Postuma. Il premio addizionale per il Periodo di Garanzia Postuma - a pena di invalidità ed inoperatività dell'estensione - dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della presente Polizza.</p> <p>L'acquisto del Periodo di Garanzia Postuma non andrà ad aumentare il Massimale Aggregato o qualsivoglia sottolimiti previsto dalla presente Polizza. Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile qualora il Contraente, per qualsivoglia ragione, dovesse recedere dal contratto anzitempo.</p>
<b>ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA SOCIETA' CONTROLLATE ACQUISITE</b>  <b>(PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO E PERDITE)</b>	<p>Se nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Assicurazione, tale società non sarà considerata quale Società Controllata ai sensi della presente copertura, ma l'Assicurato potrà essere coperto dalla presente Polizza in relazione a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da qualsiasi atto, omissione, incidente od evento commesso prima o successivamente a tale acquisizione solo se il Contraente invia all'Assicuratore notifica per iscritto antecedentemente tale acquisizione e ottenga dall'Assicuratore consenso per iscritto alla estensione di copertura a tali addizionali soggetti e versi l'eventuale premio aggiuntivo richiesto dall'Assicuratore.</p>
<b>ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA SOCIETA' CONTROLLATE ACQUISITE</b>  <b>(PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO)</b>	<p>Se nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Assicurazione, sarà garantita copertura ai sensi di Polizza - solo ed esclusivamente per le Richieste di Risarcimento che dovessero sorgere per atti, omissioni, incidenti od eventi commessi successivamente a tale acquisizione - decorso il periodo massimo di sessanta (60) giorni solo qualora l'Assicurato invii all'Assicuratore apposita comunicazione scritta dell'acquisizione ed ottenga il consenso scritto dell'Assicuratore all'estensione della copertura assicurativa, previo il versamento del premio addizionale indicato dall'Assicuratore.</p>
<b>ESTENSIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA FUSIONI O CONSOLIDAZIONI</b>	<p>Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda oltre il cinquanta per cento (50%) del proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico, la Polizza rimarrà valida ed efficace anche in relazione a qualsiasi altra Richiesta di Risarcimento o Perdita ove il Contraente, prima di tale consolidazione, cessione, fusione o acquisizione, abbia inviato apposita comunicazione per iscritto all'Assicuratore ed abbia effettuato il pagamento dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'Assicuratore per l'estensione di copertura.</p>


**Che cosa NON è assicurato?**

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni, la copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X</b> Richieste di Risarcimento avanzate dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato.</li> <li><b>X</b> Pretese o Danni da azioni od omissioni dolose o intenzionali violazioni di legge.</li> <li><b>X</b> Danni derivanti da atti illeciti noti commessi prima dell'inizio del periodo assicurativo. E precisamente, atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente Polizza:</li> </ul> <p>1. di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto</p>
-----------------------	--

	<p>ragionevolmente sospettare alla Data di Continuità; oppure</p> <p>2. in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore, considerando tra le seguenti, la data precedente:</p> <p>(a) data di decorrenza della presente Polizza;</p> <p>(b) in caso di rinnovo della presente Polizza, data di decorrenza della prima copertura consecutiva emessa dall'Assicuratore in rinnovo o sostituzione della presente Polizza.</p> <p><b>X</b> Pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uno o più Assicurati nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati;</li> <li>- un Assicurato Aggiuntivo;</li> <li>- un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente.</li> </ul> <p><b>X</b> Danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:</p> <p>(i) che assicuri o garantisca un determinato risultato;</p> <p>(ii) mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;</p> <p>(iii) mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;</p> <p>(iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si fosse obbligati;</p> <p>fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un tale accordo.</p> <p><b>X</b> Danni derivanti da reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo.</p> <p><b>X</b> Danni derivanti da imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione della merce o del prezzo, dei prodotti o dei servizi o della eventuale non conformità.</p> <p><b>X</b> Danni derivanti da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione che fornisce tali servizi all'Assicurato qualora tale infrastruttura non sia sotto il suo diretto controllo.</p>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DIP Danni si rappresenta quanto segue.

**! Per le Società Controllate Acquisite:**

! Se nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Assicurazione, tale società non sarà considerata quale Società Controllata ai sensi della presente copertura, e nessun Assicurato potrà essere coperto dalla presente Polizza in relazione a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da qualsiasi atto, omissione, incidente od evento commesso prima o successivamente a tale acquisizione:

- 1) Da o per conto di tale società acquisita o da qualsivoglia dipendente o collaboratore della medesima;
- 2) Coinvolgente o relativo a beni, passività, procedure, attività pubblicitarie o di media della società acquisita o relativo a dati, informazioni, computer, reti, sistemi di sicurezza della - o sotto la relativa responsabilità - società acquisita o di un partner commerciale della medesima o di qualsiasi parte terza per conto della società acquisita; o
- 3) da qualsiasi persona o soggetto giuridico che possenga, gestisca o trasferisca informazioni o gestisca i Sistemi Informatici per conto della società acquisita;

a meno che il Contraente non invii all'Assicuratore notifica per iscritto antecedentemente tale acquisizione e ottenga dall'Assicuratore consenso per iscritto alla estensione di copertura a tali addizionali soggetti e versi l'eventuale premio aggiuntivo richiesto dall'Assicuratore.

! Se nel corso di durata del Periodo di Assicurazione, il Contraente, o qualsiasi Società Controllata, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del Contraente, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del Periodo di Assicurazione, sarà garantita copertura ai sensi di Polizza per un periodo massimo di sessanta (60) giorni, ma solo ed esclusivamente per le Richieste di Risarcimento che dovessero sorgere per atti, omissioni, incidenti od eventi commessi successivamente a tale acquisizione. Dopo il decorso del suddetto termine, sarà garantita la copertura ai sensi di Polizza solo qualora l'Assicurato invii all'Assicuratore apposita comunicazione scritta dell'acquisizione ed ottenga il consenso scritto dell'Assicuratore all'estensione della copertura assicurativa, previo il

versamento del premio addizionale indicato dall'Assicuratore.

### **Fusioni o Consolidazioni**

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda oltre il 50 (cinquanta) % del proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico, la presente Polizza rimarrà valida ed efficace, ma solo esclusivamente in relazione alla copertura riguardo gli atti od incidenti che siano avvenuti antecedentemente alla data della detta consolidazione, cessione, fusione o acquisizione. Resta inteso che rimarrà esclusa dalla presente copertura qualsiasi altra Richiesta di Risarcimento o Perdita, a meno che il Contraente, prima di tale consolidazione, cessione, fusione o acquisizione, non abbia inviato apposita comunicazione per iscritto all'Assicuratore ed abbia effettuato il pagamento dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'Assicuratore per l'estensione di copertura.

In nessun caso l'Assicuratore è tenuto a prestare la copertura assicurativa ove la stessa possa comportare eventuali sanzioni, divieti o restrizioni derivanti dalle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

### **SURROGA - RIVALSA**

L'Assicuratore subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'assicurato (sia che l'Assicurato sia stato o meno interamente risarcito della perdita effettiva) per il recupero di quanto pagato a titolo di indennizzo.

L'Assicuratore non eseguirà rivalsa nei confronti dei professionisti facenti parte della società assicurata, dei dipendenti e collaboratori, dei dirigenti nonché di tutti i collaboratori dell'assicurato, tranne nei casi in cui uno di questi ultimi abbia commesso azioni od omissioni dolosi o comunque intenzionali.



## **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

### **Cosa fare in caso di sinistro?**

**Denuncia di sinistro:** Quallsivoglia notifica o comunicazione - ad eccezione di quanto previsto per i **Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati** di cui *infra* -, deve essere effettuata attraverso i contatti indicati nella Sezione "Comunicazioni delle Richieste di Risarcimento, Perdite o Circostanze" della Scheda di Polizza all'indirizzo e-mail:

[perow.claims@beazley.com](mailto:perow.claims@beazley.com)

L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore ogni Richiesta di Risarcimento pervenuta, non appena possibile, e in ogni caso entro (i) 30 giorni dalla cessazione del Periodo di Assicurazione, o (ii) del termine del Periodo di Garanzia Postuma (ove applicabile).

#### **Con riferimento alla Perdita da Cyber Estorsione:**

L'Assicurato deve darne comunicazione all'Assicuratore non appena venuto a conoscenza della Minaccia di Estorsione, ma in ogni caso entro 30 giorni dopo la cessazione della presente Polizza. L'Assicurato dovrà ottenere il previo assenso dell'Assicuratore prima di incorrere in qualsivoglia spesa.

#### **Con riferimento ai Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell'Attività e Perdita da Interruzione dell'Attività del Fornitore di Servizi (Provider):**

L'Assicurato deve inoltrare, immediatamente dalla scoperta di qualsivoglia circostanza, evento o incidente da cui potesse sorgere una di tali perdite, comunicazione scritta all'Assicuratore. L'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore prova accurata e dettagliata dei Costi di Recupero Dati, Perdita da Interruzione dell'Attività e Perdita da Interruzione dell'Attività del Fornitore di Servizi (Provider), e la Polizza coprirà il costo eventuale – sino ad un ammontare pari ad Euro 50.000,00 – di un consulente terzo che rediga la stima di tali costi e spese. In ogni caso, tutte le perdite e costi coperti, a pena di decadenza, devono essere segnalate all'Assicuratore entro e non oltre sei mesi dal termine del Periodo di Assicurazione.

#### **Con riferimento alla garanzia E. Crime:**

L'Assicurato deve notificare all'Assicuratore qualsiasi perdita non appena possibile, ed in ogni caso entro 60 giorni dopo la cessazione della presente Polizza.

Se durante il Periodo di Assicurazione l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento (distinte rispetto a quelle nascenti da una Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza), potrà essere fornita comunicazione scritta all'Assicuratore, indicando:

1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento;
2. l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza; e
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto,

	<p>dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza.</p> <p>Ogni successiva Richiesta di Risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta, sarà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta – conforme ai summenzionati requisiti – sia stata trasmessa per la prima volta all'Assicuratore.</p> <p><b>Con riferimento ai Servizi per la Gestione di una Violazione dei Dati:</b></p> <p>L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore, attraverso il <b>BBR Service Team</b>, ogni reale o sospetta Violazione dei Dati o Violazione della Sicurezza, <u>non appena ne avrà avuto conoscenza</u> al seguente indirizzo e-mail:</p> <p style="text-align: center;"><b>BBRitalia@beazley.com</b></p> <p>o alternativamente contattando il <b>call center</b> al numero <b>+39 06 94 800 813</b></p> <p>e, in ogni caso, <u>entro 30 giorni</u> dal decorso del termine del Periodo di Assicurazione.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b></p> <p>In caso di una <b>Violazione dei Dati o di una Violazione della Sicurezza</b> l'Assicurato dovrà avvalersi del <b>Servizio per la Gestione di una Violazione dei Dati</b> fornito da un team dedicato di professionisti convenzionati - indicati nell'<b>Appendice Informativa</b> (consultabile anche online <a href="http://www.beazley.com/cyberservices">www.beazley.com/cyberservices</a>) - ed esperti nelle violazioni informatiche che assisterà l'Assicurato - tramite contratto concluso tra l'Assicurato e il fornitore stesso - lungo l'intero processo di indagine sull'incidente e di risposta alle violazioni.</p> <p>I professionisti emetteranno fattura all'Assicurato il quale la inoltrerà all'Assicuratore per il pagamento - <u>alle condizioni e limitazioni previste nelle Condizioni di Assicurazione</u> - dei servizi erogati dai suddetti professionisti.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b></p> <p>Non vi sono altre Compagnie che si occupano della gestione dei sinistri.</p> <p><b>Prescrizione:</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'Assicuratore, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione ai fini istruttori, provvederanno alla formulazione di una congrua e motivata offerta per l'indennizzo o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare una offerta. La liquidazione del Sinistro sarà effettuata entro 60 giorni lavorativi a decorrere dall'accettazione dell'offerta di risarcimento.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il premio è comprensivo di imposta.
<b>Rimborso</b>	Ove l'Assicuratore eserciti la facoltà di recesso prevista dal contratto di assicurazione in caso di sinistro, quest'ultimo restituirà al contraente la frazione del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'imposta e delle spese amministrative per l'emissione del contratto.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Al contratto si applica la disciplina legale in materia di risoluzione.

--	--



**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto Cyber è dedicato a tutte le persone giuridiche con un fatturato fino a 20,000,000 milioni di Euro.



**Quali costi devo sostenere?**

La quota parte percepita in media dall'Intermediario per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 30%

**COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?**

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: <a href="mailto:servizioreclami@lloyds.com">servizioreclami@lloyds.com</a> o <a href="mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com">servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il sito IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati alla FSMA (Autorités de surveillance des marchés financiers) <a href="http://www.fsma.be">www.fsma.be</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è una modalità alternativa di risoluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162/2014, che ha introdotto l'obbligo di tentare una conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000,00, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti.</p>
<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle</b>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET individuabile accedendo al</p>

<b>controversie</b>	sito Internet <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a>
---------------------	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**